

Federalismo fiscale – Impatti sui titoli Auto e Quietanzamento di Agosto 2011

▪ Fonti normative

Il decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, recante disposizioni in materia di autonomia nelle entrate delle regioni e province a statuto ordinario, ha determinato degli impatti per il settore in merito all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

L'art.17 ha previsto la facoltà delle amministrazioni provinciali di variare l'aliquota base del 12,5% con una oscillazione, in aumento o in diminuzione, di 3,5 punti percentuali.

Tale facoltà non è contemplata per le regioni e le province a statuto speciale e non interessa ciclomotori e natanti.

Le variazioni hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze: **pertanto le delibere pubblicate entro il 30 giugno avranno effetto dal prossimo 1° agosto 2011**.

Queste le 29 amministrazioni provinciali che hanno deciso di avvalersi di tale norma e le cui delibere sono state pubblicate entro il 30 giugno 2011, quasi tutte hanno optato per l'aumento massimo di 3,5 punti (aliquota al 16%), tre province per un aumento di 3 punti (aliquota al 15,5%) ed una per un aumento di 2,5 punti (aliquota al 15%):

Provincia	Sigla Prov.	Data Delibera	Data Pubblicazione	Anno D'imposta	Aliquota Variazione	Aliquota Applicabile
Alessandria	AL	27/05/11	13/06/11	2011	3,5	16
Ancona	AN	24/06/11	30/06/11	2011	3	15,5
Arezzo	AR	27/06/11	28/06/11	2011	3,5	16
Belluno	BL	08/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Benevento	BN	07/06/11	16/06/11	2011	3,5	16
Bologna	BO	31/05/11	13/06/11	2011	3,5	16
Catanzaro	CZ	21/06/11	30/06/11	2011	2,5	15
Chieti	CH	31/05/11	13/06/11	2011	3,5	16
Cosenza	CS	28/06/11	30/06/11	2011	3,5	16
Cremona	CR	08/06/11	13/06/11	2011	3,5	16
Ferrara	FE	15/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Forlì-Cesena	FC	14/06/11	20/06/11	2011	3,5	16
La Spezia	SP	06/06/11	20/06/11	2011	3,5	16
L'Aquila	AQ	16/06/11	20/06/11	2011	3	15,5
Lecce	LE	23/06/11	28/06/11	2011	3,5	16
Milano	MI	27/06/11	30/06/11	2011	3,5	16
Perugia	PG	13/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Pesaro e Urbino	PU	17/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Pistoia	PT	20/06/11	24/06/11	2011	3	15,5
Reggio Emilia	RE	16/06/11	30/06/11	2011	3,5	16
Rimini	RN	17/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Rovigo	RO	20/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Savona	SV	20/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Teramo	TE	09/06/11	30/06/11	2011	3,5	16
Treviso	TV	21/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Venezia	VE	22/06/11	28/06/11	2011	3,5	16
Verbano-Cusio-Ossola	VB	15/06/11	23/06/11	2011	3,5	16
Verona	VR	20/06/11	22/06/11	2011	3,5	16
Vibo Valentia	VV	09/06/11	14/06/11	2011	3,5	16

E' possibile consultare le delibere pubblicate, anche in data successiva al 30 giugno 2011, al seguente indirizzo internet:
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrc.htm

▪ **Ambito di applicazione**

La vigenza dell'imposta **è in funzione ad un "principio di cassa"** ovvero è determinata dalla data di corresponsione del premio, indipendentemente dalla scadenza prevista dal punto di vista contrattuale.

Pertanto:

- Se il pagamento avviene in data coincidente o successiva a quella di entrata in vigore della nuova aliquota, dovrà essere conteggiata la nuova aliquota anche se la scadenza è anteriore (es. decorrenza della nuova aliquota dal 1° agosto con scadenza contrattuale al 25 luglio e premio incassato il 5 agosto);
- Se il pagamento avviene in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota, dovrà essere conteggiata l'aliquota previgente anche se la scadenza è successiva (es. decorrenza della nuova aliquota dal 1° agosto con scadenza contrattuale al 5 agosto e premio incassato anticipatamente al 25 luglio).

Riceverete a breve Circolare esplicativa.

▪ **Quietanzamento di Agosto 2011**

Relativamente alle scadenze di Agosto 2011, le quietanze verranno prodotte come segue:

- Quietanze non coinvolte dalla variazione di aliquota: verranno prodotte nei prossimi giorni (settimana 11-15/07);
- Quietanze coinvolte dalla variazione di aliquota: le quietanze verranno prodotte successivamente (nella seconda metà di luglio)

Eventuali incassi anticipati alle elaborazioni di cui sopra delle scadenze di Agosto 2011 dovranno essere gestiti mediante l'emissione di una quietanza suppletiva.

Attenzione:

Tutte le Agenzie possono essere interessate, in quanto per la modifica dell'imposta sul titolo fa fede la provincia di appartenenza del Cliente e non dell'Agenzia.

▪ **Alcuni punti importanti**

Incassi dal 1° agosto 2011

In fase d'incasso, l'applicativo verificherà la congruenza tra l'aliquota con cui è stato generato il titolo e quella in vigore in funzione alla data di effettivo incasso.

Nel caso in cui vi fosse difformità tra le aliquote, l'incasso verrà bloccato e si dovrà provvedere alla riemissione di un titolo con l'imposta corretta (mediante la riemissione del contratto o mediante l'emissione di una quietanza suppletiva).

ATTENZIONE: Tutte le polizze, nonché i preventivi e le quietanze, emesse con le aliquote soggette a variazione, se perfezionate ed incassate dopo il 1° agosto dovranno essere rimesse.

Maggiori ragguagli saranno forniti con un'apposita comunicazione inerente le modifiche al funzionamento del Sistema Danni OnLine.